

R.G. 39-1/2026 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione civile

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente
dott. Luca Fuzio - Giudice
dott. Angela Randazzo - Giudice est.

nel procedimento n. 39-1/2026 PU, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

con il patrocinio

dell'avv. Filippo Andreoli;

Contro

con l'avv. Filippo Corbetta;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso depositato in data 2.2.2026 da _____ per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di _____, in qualità di cessionario del credito portato da sentenza n. 168/2016, emessa dalla Corte d'Appello di Brescia in data 03.02.2016 e pubblicata in data 26.02.2016 (R.G. n. 254/2011), che ha condannato pare resistente al pagamento di euro 403.257,61 a favore del cedente Fallimento Centro Servizi Carta s.r.l.;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art.* 27, co. 2 CCII, atteso che la parte debitrice è residente a _____

e che, quindi, il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

considerato che il debitore resistente costituendosi in giudizio ha eccepito l'impossibilità di acquisire attivo chiedendo un rinvio per il deposito dell'attestazione e i documenti di cui all'art. 283, comma terzo, CCII;

dato atto che con ordinanza resa in data 24.3.2026 il Tribunale, giusto il disposto di cui all'art. 268, terzo comma, CCII, ha concesso al debitore termine per il deposito dell'attestazione e i documenti di cui all'art. 283, comma terzo, CCII sino al 23.5.2026, fissando nuova udienza in data 26 maggio 2026;

rilevato che nel termine assegnato il debitore non ha depositato l'attestazione dell'OCC che accerti che non sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;

ritenuto inoltre che il termine assegnato non sia ulteriormente prorogabile, avendo il Tribunale concesso il termine massimo previsto dall'art. 268, terzo comma, CCII;

ritenuto dunque che la domanda di apertura della liquidazione controllata debba essere esaminata nel merito;

rilevato che la parte resistente riveste la qualità di debitore *ex art. 65, co.1, CCII*, in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 268, comma 2, CCII (sul punto è sufficiente richiamare il titolo esecutivo di cui è titolare parte ricorrente);

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione controllata in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile, dal credito dell'istante, dalla sussistenza di diverse procedure monitorie nell'ultimo periodo presso il Tribunale, dalla pluralità di procedimenti di esecuzione forzata in corso;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, possa essere nominato liquidatore il dott. Rossi Paolo Attilio;

p.q.m.

visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;

nomina liquidatore il dott. Rossi Paolo Attilio;

ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza

per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di

dispone che il liquidatore:

entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

Sent. n. 151/2026 pubbl. il 29/05/2026

Cron. n. : 3211/2026

Rep. n. 174/2026 del 29/05/2026

dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;

manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 27/05/2026

Il giudice estensore

dott.ssa Angela Randazzo

Il Presidente

dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Firmato Da: ANGELA RANDAZZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: ab0f018e49324cee875c14c916c5f54
Firmato Da: VINCENZO DOMENICO SCIBETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1dcc39b58a476eb73cfcfab7d7e683b
Firmato Da: GRASSO MARILENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ec19eeb13c5eda6